

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23713** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 40314**, reso dall'agente contabile **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (13756881002), nella qualità di concessionario delle somme affidate in riscossione dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (97026980793), per l'esercizio finanziario 2021.

- non costituito in giudizio -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, nella pubblica udienza del 13 febbraio 2024, la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione universitaria.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **relazione di irregolarità** n. 354/2023, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il **conto giudiziale n. 40314**, depositato dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, reso dall'agente contabile **Agenzia delle Entrate - Riscossione**, nella qualità di concessionario delle somme affidate in riscossione dall'Università per l'esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato, premesso che il conto giudiziale è sottoscritto digitalmente dall'agente contabile, è controfirmato dal responsabile del procedimento nominato dall'Università ed è stato parificato il 22 marzo 2022, che il conto è stato redatto sul modello 25 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e che emerge un carico, ad inizio esercizio, pari a residui da riscuotere, al 31 dicembre, per euro 211.245,66, ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto, ai fini della declaratoria di **improcedibilità** dell'esame del conto giudiziale. In particolare, il Magistrato designato ha evidenziato che la generale disciplina sulla resa del conto giudiziale, contenuta nel R.D. n. 827/1924, deve essere coordinata, nella ipotesi di agenti della riscossione, con il d.lgs. n. 112/1999, e successive modifiche e integrazioni; che tale disciplina stabilisce, tra l'altro, quali sono i termini ed i presupposti per il diritto al

discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte a ruolo; che, inoltre, il legislatore ha più volte prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità da parte degli agenti contabili della riscossione; che, infatti, l'art. 10, comma 2-ter, del d.l. n. 35/2013, come modificato dal d.l. n. 210/2015 e dall'art. 1, commi 684-687, della legge n. 190/2014, ha consentito all'agente contabile di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto; che, pertanto, ciò impedisce che *“le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili.”*; che, in forza dell'art. 1, comma 10 quinquies, del d.l. n. 148/2017, *“le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021.”*; che l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 119/2018 ha, inoltre, disposto che *“Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli*

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.”; che, da ultimo, l’art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022, ha, tra l’altro, disposto che “le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031, e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.”; che tale disciplina, in ragione della costante giurisprudenza di questa Corte, è rilevante per la definizione dei giudizi di conto come quello in esame, perché consente all’agente della riscossione di proseguire

nelle attività esecutive, impedendo che le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse, e quindi non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili, fino allo spirare dei termini indicati dal legislatore; che, infatti, il conto giudiziale deve essere valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione; che, pertanto, solo in tale momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia stata, alla fine del periodo considerato, la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile; che, in buona sostanza, trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscossione e l'ente, una pronuncia del giudice contabile sul conto potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi; che anche nella fattispecie in esame, in ragione della normativa e della giurisprudenza richiamata, non sussistono i presupposti per procedere all'esame del conto nel merito, posto che, alla chiusura dell'esercizio finanziario, figurano residui da riscuotere, non sono spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico e permane, quindi, la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive da parte del riscossore.

II. Con decreto presidenziale n. 338/2023 del 6

settembre 2023, ritualmente comunicato insieme alla relazione di irregolarità all'amministrazione universitaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 13 febbraio 2024.

III. All'udienza del 13 febbraio 2024, nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione universitaria. Il Pubblico Ministero ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Questo Collegio ritiene che, in ragione della costante giurisprudenza in materia, il conto giudiziale n. 40314 è da dichiarare improcedibile. Nel caso in esame, infatti, il conto giudiziale riguarda l'esercizio finanziario 2021 e reca, a inizio esercizio (ed anche a fine esercizio) residui attivi da riscuotere per euro 211.245,66. Al riguardo, mette conto evidenziare che l'art. 68, quarto comma, del d.l. n. 18/2020, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), del d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, ha previsto, in coerenza con le proroghe dei termini in materia di riscossione durante l'emergenza Covid, che *“in deroga alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli*

agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.". In forza di tale disposizione, poiché le quote sono state affidate all'agente della riscossione nell'anno 2021, le relative comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate entro il **31 dicembre 2026**. Tale termine è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022 che, con riferimento alle quote in esame, ha fatto slittare il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità al **31 dicembre 2032**. Risulta, pertanto, evidente che, considerata la necessità di valutare il conto giudiziale unitariamente, e cioè con riguardo a tutte le riscossioni e a tutti i versamenti eseguiti dal contabile (cfr. in termini, Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze nn. 61, 62, 73 e 79/2017), non sussistono i presupposti per procedere all'esame del conto nel merito, posto che *"non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, permane tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni e quindi sul discarico delle singole partite del conto giudiziale."* (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 237 del 22 dicembre 2023; id. in termini, n. 235 del 19

dicembre 2023). È, altresì, evidente che la declaratoria di improcedibilità, **allo stato degli atti**, del conto giudiziale in esame **non equivale a discarico dell'agente contabile della riscossione**, ma onera quest'ultimo alla ripresentazione del conto giudiziale per cui è causa, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità.

II. Si dispone la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., perché il presente giudizio è stato definito con pronunzia in rito su questione preliminare.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria **dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 40314**, fermo restando l'onere dell'agente per la riscossione di ripresentare il conto giudiziale nelle forme di legge, alla scadenza dei termini di proroga delle dichiarazioni di inesigibilità. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2024.

Il Presidente e relatore

Cons. Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositato in data 14/02/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente